


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 20 DICEMBRE 2013

N. 169



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 16,00 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2013, n. 40

“Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”.

Pag. 42084

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 41

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’)”.

Pag. 42088

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42

“Disciplina dell’agriturismo”.

Pag. 42090

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43

“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

Pag. 42101

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 44

“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”.

Pag. 42105

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2013, n. 40

“Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in conformità all'articolo 17, comma terzo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19:

- a. riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della cittadinanza sociale;
- b. riconosce la specificità culturale del libro e, più in generale, degli strumenti di diffusione di contenuti e la molteplicità di com-

- petenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei media;
- c. riconosce il libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, l'arricchimento dell'esperienza individuale e collettiva, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale come sancita nella Convenzione di Parigi ratificata con legge 19/2007, la competitività, la crescita, lo sviluppo economico e dell'occupazione;
 - d. adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura con interventi di sostegno alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella filiera del libro e dei produttori di contenuti;
 - e. nel rispetto delle norme europee e statali, sostiene e promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli operatori della filiera del libro pugliesi, quali componenti del proprio patrimonio culturale e strumento per la piena ed effettiva realizzazione delle finalità della presente legge, nell'affermazione della bibliodiversità, intesa come diversificazione culturale dell'offerta editoriale e commerciale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
 - a. “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi, associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;
 - b. “librerie indipendenti”, le librerie situate nel territorio regionale non facenti parte, direttamente o per rapporti di franchising

- o equivalenti, della grande distribuzione;
- c. “imprese editoriali”, le imprese che operano, con attività esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione, promozione e distribuzione di libri, anche attraverso forme innovative, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale;
- d. “operatori della filiera del libro”, le imprese e gli altri soggetti privati che operano professionalmente e con attività esclusiva o prevalente, nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione della lettura, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale.

CAPO II INTERVENTI, PROGETTI E AZIONI

Art. 3

Sostegno al lettore e promozione della lettura

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura che:
- a. si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;
 - b. favoriscono l'abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell'infanzia il momento privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;
 - c. creano, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
 - d. incrementano l'accessibilità al libro a una fascia di lettori potenziali quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di alfabetizzazione rispetto all'innovazione digitale e ai nuovi *device* di lettura;
 - e. producono un impatto positivo nel

sostegno al lettore e nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;

- f. realizzano programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.

Art. 4

Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli operatori

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché per creare le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla migliore realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, la Regione Puglia opera interventi e sostiene azioni che:

- a. valorizzano le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile dell'agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;
- b. danno impulso e/o consolidano i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese editoriali;
- c. promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;
- d. promuovono la digitalizzazione e l'ammmodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura;
- e. creano uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;
- f. promuovono la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali;
- g. sostengono le attività di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;
- h. sostengono l'infrastrutturazione digitale

- delle librerie indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di piattaforme digitali di *networking*;
- i. promuovono la creazione di una rete di librerie indipendenti;
 - l. promuovono studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul marketing librario;
 - m. sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
 - n. promuovono misure per favorire l'accesso al credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 privilegiano, quando possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le istituzioni culturali del libro e della lettura e, ancora, tra queste e le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro.

3. La Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni e altre forme di intesa tra le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro, al fine di realizzare reti di promozione della lettura e di mutua collaborazione.

4. La Regione istituisce un Albo dove possono accreditarsi le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro nonché le associazioni regionali del settore che desiderino avere rapporti di collaborazione con l'ente regionale e partecipare ai progetti promossi attraverso la presente legge. Le modalità di accreditamento vengono definite da un apposito Regolamento.

CAPO III PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE

Art. 5

Piano annuale per la promozione della lettura e del libro

1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli 3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale

per la promozione della lettura e del libro.

2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta del libro e della lettura di cui all'articolo 6, e viene adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto del programma.

3. Il programma, oltre a stabilire progetti, interventi e azioni da attuare nell'anno di riferimento, individua, in coerenza con la legge di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli indirizzi generali ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale sullo stato della lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del programma.

4. Nella predisposizione e nell'attuazione del Piano annuale, l'amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per la promozione della lettura con il Centro per il libro e la lettura, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i comuni pugliesi.

5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l'attuazione, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei progetti, delle azioni e degli interventi finanziati.

Art. 6

Consulta del libro e della lettura

1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. La Consulta del libro e della lettura viene istituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha il compito di fornire il parere motivato sul Programma annuale per la promozione della lettura e del libro di cui all'articolo 5, comma 2, nonché di esprimersi sulle altre questioni attinenti le materie oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale ovvero di propria iniziativa.

3. La Consulta del libro e della lettura è composta da:

- a. il Presidente della Regione Puglia o un

- assessore da lui delegato, che la presiede;
- b. un rappresentante del livello regionale dell'Associazione italiana biblioteche (AIB);
 - c. un rappresentante del livello regionale dell'Associazione librai italiani (ALI);
 - d. un rappresentante del livello regionale dell'Associazione italiana editori (AIE);
 - e. un rappresentante del Comitato universitario regionale di coordinamento (CURC);
 - f. il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
 - g. il Presidente dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP) regionale o suo delegato.

4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta da:

- a. un rappresentante degli editori pugliesi;
- b. un rappresentante delle librerie indipendenti pugliesi;
- c. il coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;
- d. due rappresentanti di associazioni od organismi culturali operanti nel territorio regionale e aventi quale principale scopo sociale quello della promozione della lettura.

I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione, da definirsi con apposito provvedimento della Giunta regionale, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e i suoi componenti operano a titolo gratuito. Essa si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell'ambito dell'UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato "*Fondo finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia*", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*" - UPB 06.02.01.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 41

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica dell’allegato A alla
legge regionale 15 maggio 2006, n. 10*

1. La cartografia del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata” di cui all’allegato A alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”), è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2

Integrazione all’articolo 4 della l.r. 10/2006


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 10/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Sono fatte salve le previsioni della proposta di valorizzazione di Masseria Giardino così come rivenienti dallo schema di Piano operativo integrato ‘Riqualificazione degli spazi rurali periurbani e borghate della città di Foggia.’”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2013

VENDOLA

Allegato



LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42

“Disciplina dell’agriturismo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:
 - a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
 - b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell’impresa agricola;
 - c. recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
 - d. favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;
 - e. valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 - f. tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché l’educazione alimentare;
 - g. favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.
2. Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
 - a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell’elenco nazionale di cui al regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, emanato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Sono considerati di propria produ-

zione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

- c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (*Disciplina delle "strade del vino"*);
- d. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (*Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale*), nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

Art. 3

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

6. I locali a uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (*Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994*), convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall'articolo 2 del d.p.r. 139/1998.

7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a metri due l'una dall'altra.

8. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (*Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio*):

- a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;
- b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;
- c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;
- d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;
- e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;
- f. non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza e attrezzatura l'area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.

Art. 4

Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I criteri, sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l'attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:

- a. posti letto in numero non superiore a quaranta;
- b. piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici;
- c. posti tavola in numero non superiore a ottantacinque.

4. Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non può superare le ottantacinque unità.

5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell'azienda agrituristica e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell'offerta enogastro-

nomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 deve rispettare i seguenti criteri:

- a. l'azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di un'altra regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati nell'attività agrituristica;
- b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province confinanti anche di un'altra regione.

6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Art. 5

Norme igienico - sanitarie

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3 e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.

3. La produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*), ai regolamenti CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (*sull'igiene dei prodotti alimentari*) e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (*che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*) e alle altre norme sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (*Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista*) e l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, può essere consentito l'utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.

5. E' vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei volatili da cortile e dei

conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ai sensi della legge 283/1962 e s.m.i., del d.lgs.193/2007, dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in materia.

6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità.

Art. 6

Elenco regionale degli operatori agrituristiche e relativa iscrizione

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9 e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L'elenco è tenuto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale.

2. L'iscrizione nell'elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a. hanno riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136*), o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da

utilizzare per l'attività agrituristiche. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione regionale - Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. Il Comune competente per territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all'articolo 4, provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.

5. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l'iscrizione nell'elenco. La Regione procede all'istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche e la relativa modulistica da utilizzare.

7. L'elenco regionale degli operatori agrituristiche deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, nonché l'elenco aggiornato con l'annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell'articolo 10 deve essere pubblicato sul portale regionale "Viaggiare in Puglia.it".

8. L'iscrizione nell'elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.

9. Le aziende agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (*Interventi a favore dell'agriturismo*), sono iscritte automaticamente nell'elenco istituito ai sensi della presente legge.

10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli iscritti nell'elenco e all'osservanza delle disposizioni della legge.

Art. 7

Modifiche e cancellazioni dall'elenco regionale degli operatori agrituristici

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e all'Area politiche per lo sviluppo rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l'esclusione dall'elenco, nonché le modifiche strutturali dell'azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.

2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell'impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 6.

3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco regionale.

4. L'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 3, è comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. L'Amministrazione regionale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

Art. 8

Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Al fine di migliorare l'offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un'abilitazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l'Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all'erogazione delle attività formative.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla l.r. 34/1985 e in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l'abilitazione di cui al comma 1 per l'iscrizione nell'elenco regionale istituito ai sensi della presente legge.

Art. 9

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale e previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), così come sostituito dal comma 4 bis dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio dell'attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell'interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni accertamenti.

Art. 10

Autorizzazione comunale

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agriturbistica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale

all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell'articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 18.

Art. 11

Obblighi amministrativi degli operatori agriturbistici. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici di cui all'articolo 6;
- b. esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10;
- c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- d. esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla lettera f);
- e. osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
- f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo;
- g. inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all'Osservatorio regionale dell'agriturbismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agriturbistica per comune.

2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune

può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:

- a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;
- b. sia stato cancellato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici;
- c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale;
- d. abbia subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.

4. L'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione comunale deve essere comunicato al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l'avvenuta revoca all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Se l'esercizio dell'attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui all'articolo 9, il Comune dispone l'immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 12

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione "agriturismo" è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente legge e in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

2. L'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Il sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. Non è consentita la denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivanti senza averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.

Art. 13

Osservatorio regionale dell'agriturismo

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l'Osservatorio regionale dell'agriturismo con sede presso l'Area politiche per lo sviluppo rurale.

2. L'Osservatorio è composto dal:

- a. direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b. dirigente del Servizio agricoltura o suo delegato dell'Area politiche per lo sviluppo rurale;
- c. dirigente del Servizio turismo o suo delegato;
- d. rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e. rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- f. rappresentante di ciascuna delle Province.

3. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
5. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo:
- a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l'attività dell'Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;
 - b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l'attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.
6. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il Programma viene predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale di concerto con l'Osservatorio regionale dell'agriturismo e con le Autorità di gestione dei parchi e delle riserve naturali; ha una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Programma deve prevedere:
- a. la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;

- b. la descrizione delle specie vegetali e animali che caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;
- c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;
- d. la descrizione dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;
- e. la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;
- f. l'individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico;
- g. le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;
- h. le specifiche azioni attuative;
- i. l'indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare l'esercizio, lo sviluppo e il miglioramento dell'offerta agrituristica regionale;
- j. le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del d.lgs. 228/2001;
- k. le attività per la promozione dell'offerta agrituristica regionale.

TITOLO II

VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI

Art. 15

Vigilanza e controllo

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).

3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio contenzioso amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della stessa legge.

Art.16

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

- a. in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- b. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- c. in caso di mancato rispetto dei limiti e delle le modalità indicate nell'autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;
- d. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, e successive modifiche: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;
- f. in caso di mancato invio al Comune di competenza e a Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l'indica-

zione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

- g. in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- h. in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell'impresa o di modifiche strutturali dell'azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- i. in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 10 mila;
- j. nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
- k. in caso di esercizio dell'attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila.

Art. 17

Rilevazione dei dati sui flussi turistici

1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all'interno del sistema dell'agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013*).

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norme transitorie

1. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della presente legge,

l'elenco regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 34/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 34/1985. L'esito del monitoraggio deve essere trasmesso all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte nell'elenco regionale di cui alla l.r. 34/1985 e non sono ancora in possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agriturbistica, sono invitate dall'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di inizio della attività ai sensi dell'articolo 9. Trascorso tale termine, le imprese che non avranno comunicato l'inizio attività o le motivazioni che impediscono l'inizio attività sono cancellate dall'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

4. Alle richieste di iscrizione nell'elenco degli operatori agriturbistici presentate, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 34/85, prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria con provvedimento dell'amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le procedure e quant'altro stabilito con la presente legge.

5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n. 356 (Attuazione decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione -

Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

7. La l.r. 34/1985 è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 34/1985.

Art. 19

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43

“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Le finalità della presente legge sono dirette:
 - a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
 - b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
 - c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

Art. 2
Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
 - a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale

dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;

- b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
- c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;
- d. favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

Art. 3

*Competenze dei comuni
e delle ASL in materia di GAP*

1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:
 - a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;
 - b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
 - c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;
 - d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contra-

stare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 4

Osservatorio e marchio regionale

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
 - a. l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
 - b. l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;
 - c. l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
 - d. tre consiglieri regionali;
 - e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;
 - f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;
 - g. un rappresentante per ciascuna ASL.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a. relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
 - b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
 - c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia".
6. Il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di

esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Libero da slot - Regione Puglia".

Art. 5

Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo" presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo.

Art. 6

Informazione sanitaria nelle case da gioco

Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Art. 7

Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione

all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.

7. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto

1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 9

Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del

terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 10

Norma transitoria

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 44

“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l’immagine del territorio regionale nell’ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.

2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato “I borghi più belli d’Italia”, promosso e sostenuto dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici.

3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati

alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi.

4. Nell’assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché alla incentivazione di reti intercomunali finalizzate alla valorizzazione dei borghi storici.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I borghi più belli d’Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell’UNESCO o dei Borghi Autentici e conservano nell’organizzazione territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio.

2. Gli interventi di riqualificazione di cui all’articolo 1 consistono, in particolare, in opere che:

- a) sono finalizzate alla rimozione di elementi contrastanti con le regole e i principi generatori della struttura morfotipologica di lungo periodo sotto il profilo delle modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche costruttive;
- b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell’aspetto estetico dei tessuti insediativi e dei singoli edifici, utilizzando materiali da costruzione, sistemi e tecniche costruttive coerenti con i caratteri morfotipologici locali e orientati alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell’energia);
- c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;

- d) sono rivolte alla produzione e promozione dei prodotti tipici e alla tutela e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali;
- e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con l'uso di materiali e tecniche tradizionali;
- f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, la segnaletica e la cartellonistica, i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e l'arredo urbano, l'interamento di cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi;
- h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.

Art. 3

Finanziamenti

1. Per beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 1, il Comune presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della presente legge.

2. Il programma di riqualificazione prevede interventi anche nell'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), volti a:

- a) condividere in rete con altri Comuni i programmi di rigenerazione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2;
- b) completare azioni organiche già avviate dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;
- c) favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica dei borghi;

- d) recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.

3. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, della seguente documentazione di base:

- a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio e delle reti intercomunali di appartenenza;
- b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;
- c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell'economia locale;
- d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità complessiva e analitica dell'intervento;
- e) strumenti di tutela e salvaguardia;
- f) indicazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti all'attuazione del programma, con l'indicazione dei progetti dei quali sono responsabili e degli impegni assunti.

4. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell'opera da realizzare.

5. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente documentazione:

- a) progetto di massima;
- b) relazione tecnica;
- c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;
- d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.

Art. 4

Aggiornamento dell'elenco

L'elenco dei Comuni riconosciuti come i borghi storici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 dicembre 2013

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**